



COMUNE DI SCALENGHE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Umberto I°, n. 1 – 10060 Scalenghe (TO) Tel 011.986.17.21 fax 011.986.18.82

Email scalenghe@ruparpiemonte.it web www.comune.scalenghe.to.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA C.C.N.26 DEL 21/05/2002

MODIFICATO CON DELIBERA C.C.N.50 DEL 29/11/2004

MODIFICATO CON DELIBERA C.C.N.19 DEL 28/03/2006

MODIFICATO CON DELIBERA C.C.N.52 DEL 29/11/2012

MODIFICATO CON DELIBERA C.C.N.62 DEL 28/11/2013

MODIFICATO CON DELIBERA C.C.N.18 DEL 29/03/2022

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I Disposizioni preliminari e generali	30	Segreteria dell'adunanza.
1	Oggetto del regolamento.	31	Scrutatori - Nomina - Funzioni.
2	Surroga dei consiglieri.		CAPO VII Delle sedute del consiglio
3	Luogo delle adunanze consiliari.	32	Dei posti e degli interventi.
4	Funzioni rappresentative.	33	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
5	Maggioranza e minoranza.	34	Inizio dei lavori.
6	Presidenza del consiglio comunale.	35	Comportamento dei consiglieri.
7	Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale	36	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
	CAPO II Gruppi consiliari Commissioni consiliari Rappresentanti del comune	37	Fatto personale.
8	Costituzione dei gruppi consiliari.	38	Pregiudiziali e sospensive.
9	Conferenze dei capigruppo.	39	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
10	Commissioni consiliari.	40	Adunanze consiliari aperte.
11	Costituzione di commissioni speciali.	41	Chiusura della discussione.
12	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.	42	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
	CAPO III Diritto di informazione		CAPO VIII Delle votazioni
13	Diritto di informazione dei consiglieri comunali.	43	Sistemi di votazione.
14	Rilascio di copie delle deliberazioni.	44	Ordine della discussione e della votazione.
15	Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri comunali.	45	Annullamento e rinnovazione della votazione.
	CAPO IV Diritto d'iniziativa dei consiglieri comunali	46	Interventi nel corso della votazione.
16	Diritto di iniziativa.	47	Mozioni d'ordine.
17	Diritto di presentare mozioni.	48	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
18	Diritto di richiesta convocazione del C.C.	49	Dichiarazioni di voto.
19	Diritto di presentare interrogazioni	50	Computo della maggioranza.
20	Diritto di presentare Mozioni e interrogazioni. Discussione congiunta.	51	Obbligo di Astensione
	CAPO V Convocazione del consiglio - Ordine del giorno		CAPO IX Dei verbali delle sedute
21	Convocazione del consiglio comunale.	52	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
22	Sessioni Consiliari .	53	Approvazione del verbale della precedente seduta.
23	Distinzione delle sedute - Definizioni.	54	Comunicazione delle decisioni del consiglio.
24	Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.		CAPO X Disposizioni finali
25	Avviso di convocazione - Modalità e termini.	55	Interpretazione del regolamento.
26	Ordine del giorno.	56	Pubblicità del regolamento.
27	Deposito degli atti per la consultazione.	57	Diffusione del presente regolamento.
	CAPO VI Presidenza e segreteria dell'adunanza	58	Entrata in vigore.
28	Disciplina delle adunanze.		
29	Persone ammesse nella sala delle adunanze -		

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 – Surroga dei consiglieri.

1. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 45, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il consiglio comunale di regola, si riunisce nell'apposita sala sita presso il Palazzo Comunale in Via Umberto I° N. 1
2. Il Sindaco può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.
5. Nel rispetto dei principi generali fissati dal D.Lgs 82/2005, il funzionamento degli organi amministrativi dell'Ente, può avvalersi della tecnologia digitale e, pertanto le adunanze della Giunta e del Consiglio Comunale possono essere convocate nelle diverse modalità:
 - esclusivamente in presenza;
 - esclusivamente in videoconferenza;
 - in modalità mista (lasciando libera la modalità di partecipazione ai singoli soggetti partecipanti).

La scelta della modalità è riservata esclusivamente al Sindaco, ovvero al suo vice e, comunque al soggetto autorizzato alla convocazione e non necessita di esplicita motivazione.

Art. 4 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i capigruppo.

Art. 5 – Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.
2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

Art. 6 – Presidenza del consiglio comunale.

COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

Art. 7 – Compiti e poteri del Sindaco nell'ambito del consiglio comunale.

1. Il Sindaco rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Sindaco provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione:
pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II
GRUPPI CONSILIARI
COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 8 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco.

Art. 9 - Conferenze dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risultati utili per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.
3. La conferenza dei capigruppo è presieduta e convocata dal Sindaco o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da consegnare entro i due giorni precedenti l'incontro, comprensivi della data di svolgimento della Conferenza. I giorni festivi vengono computati. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Sindaco, il segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. I Consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della Conferenza dei Capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata.

Art. 10 - Commissioni consiliari.

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - a. consultive permanenti;
 - b. consultive straordinarie di studio;
 - c. di inchiesta, di controllo e di garanzia.
2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.
3. Nessuna commissione potrà essere istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.

4. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

Art. 11 - Costituzione di commissioni speciali.

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste sull'attività dell'Amministrazione .
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione, insediata dal Sindaco provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 12 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i 30 gg. successivi a quello di insediamento, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina ,la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti - Aziende e Istituzioni.
3. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i 15 gg. successivi. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
4. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
5. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco.
6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO III DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 13 - Diritti di informazione dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.
3. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti devono fare richiesta direttamente al responsabile del servizio.
4. Per agevolare il compito istituzionale dei consiglieri, una copia di tutte le deliberazioni e delle determinazioni dovrà essere depositata presso la sala del consiglio, a disposizione dei consiglieri.
5. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa, compatibilmente con le esigenze di economia a cui è assoggettato l'Ente Locale.

Art. 14 – Rilascio di copia delle deliberazioni.

1. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive.
2. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della giunta comunale dovrà essere messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari.

Art. 15 – Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

CAPO IV

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 16 - Diritto d'iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale . Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune .
3. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 17 – Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale di iniziative ed interventi da parte dell'amministrazione .
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Comunale, se presentate al protocollo comunale prima della notifica dell'Ordine del giorno verranno iscritte nel 1° Consiglio Comunale utile.
Se presentate dopo la notifica dell'Ordine del giorno verranno iscritte nell'ordine del giorno del 1° Consiglio Comunale che segue quello per cui è avvenuta la notifica. Alle stesse viene data risposta orale dal Sindaco o dall'Assessore opportunamente delegato. Verbalizzata con apposito atto soggetto a votazione .
3. Il presentatore deve illustrare la mozione nel tempo massimo di 5 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

Art. 18 - Diritto di richiesta convocazione del Consiglio Comunale

1. 1/5 dei Consiglieri Comunali assegnati può richiedere la convocazione del Consiglio comunale proponendo le questioni da inserire all'O.d.g. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 gg. dalla richiesta ed a iscrivere all'O.d.g. la trattazione degli argomenti proposti dai Consiglieri

Art. 19 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori delegati .
2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo e le eventuali motivazioni che li abbiano giustificati.
3. Le interrogazioni se presentate prima della notifica dell'Ordine del giorno verranno iscritte nel 1° Consiglio Comunale utile.
Se presentate dopo la notifica dell'Ordine del giorno verranno iscritte nell'Ordine del giorno del 1° Consiglio Comunale che segue quello per cui è avvenuta la notifica. Durante lo svolgimento di quest'ultimo viene data risposta orale dal Sindaco o dall'Assessore delegato cui è rivolta .Detta interrogazione e la relativa risposta verranno verbalizzate nel verbale appositamente redatto.
4. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato rispondono comunque in forma scritta , entro 30 giorni, alle interrogazioni presentate dai Consiglieri al di fuori della Convocazione del Consiglio Comunale ed a ogni altra istanza di sindacato ispettivo . Delle medesime verrà data comunicazione all'Assemblea Consiliare nella prima seduta utile successiva .
5. Se l'interrogante è assente ingiustificato , si intende che abbia rinunciato all'interrogazione .
6. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco , con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere

l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri (compreso egli stesso) . In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

7. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a. l'interrogante legge e illustra l'interrogazione;
 - b. il sindaco o l'assessore delegato hanno l'obbligo di rispondere;
 - c. l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d. complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 20 - Mozioni e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni, il Sindaco dispone che si svolga un'unica discussione. Nella discussione congiunta gli interroganti vengono iscritti a parlare subito dopo i proponenti la mozione .
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Sindaco, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

CAPO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 21 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a. l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - b. il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - c. il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - d. l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 22 -Sessioni Consiliari

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - d) per eventuali modifiche dello statuto.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 23 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Nell'ambito delle predette sessioni le sedute consiliari si distinguono in :
 - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Sindaco , nell'avviso di convocazione del Consiglio , dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
3. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** per la validità nelle sedute di prima convocazione viene prevista la presenza di almeno n. 5 consiglieri escluso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 3 consiglieri escluso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due ore e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, la verifica degli equilibri di bilancio e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
4. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i consiglieri

a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta Segreta per l'ulteriore dibattito e votazione ,soltanto quando vengano trattati argomenti che comportino apprezzamento delle capacità ,moralità ,correttezza od esaminati fatti e circostanza che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone . Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica . Il Sindaco prima di ordinare la ripresa dei lavori ,dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 24 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Nessun argomento può essere posto in discussione del Consiglio Comunale se non sia stato inserito all'O.d.G. della seduta fissata.
2. Le proposte da trattare in consiglio possono, essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal Sindaco, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Sindaco deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 25 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri:
 - a) per le convocazioni in sessione ordinaria, cinque giorni;
 - b) per le convocazioni in sessione straordinaria, tre giorni;Nel computo dei giorni di cui sopra sono ricomprese le Festività infrasettimanali e domenicali nonché il giorno in cui si tiene la seduta Consiliare.
2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. Il giorno di consegna non viene computato.
4. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
5. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 4, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
6. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti e qualora ritenuto opportuno dal Sindaco può essere inviato:
 - a. all'organo di revisione;
 - b. ai responsabili dei servizi;
 - c. agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel comune.
8. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 26 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco analitico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta del consiglio ,viene formulato dal Sindaco in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
 1. l'approvazione dei verbali della seduta precedente
 2. le proposte delle autorità governative
 3. le proposte dell'autorità regionale
 4. le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 5. le proposte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali
 6. le interrogazioni e mozioni;
 7. le comunicazioni del sindaco;Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso di questo.
3. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 24, comma 2.

Art. 27 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti di indirizzo, corredate dei documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria , entro i tre giorni prima della seduta (comprensivi della data di svolgimento del Consiglio Comunale salvo che per le sedute straordinarie urgenti) .
In caso di constatazione, in sede di consultazione degli atti da parte dei Consiglieri Comunali della mancanza ,nelle rispettive cartelle, di documentazione necessaria per l'approvazione del punto all'O.d.g. ,il Consigliere fa constatare la mancanza al Segretario Comunale o in caso di assenza dello stesso al dipendente delegato per il servizio Segreteria , il quale provvede ,ove possibile, integrando contestualmente ,la cartella del Consiglio Comunale, con gli eventuali atti mancanti. Qualora tale integrazione non fosse attuabile, prima di dare inizio alla seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco sottoporrà al parere unanime dei Capigruppo il ritiro del punto dall' O.d.g.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare le proposte, gli atti d'ufficio richiamati o citati e relativi allegati, nell'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze del Sindaco e/o del relatore delegato, può consultarli.

CAPO VI

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 28- Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Sindaco.
2. Il Sindaco ha la facoltà di sospendere o togliere in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Sindaco ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal Vice Sindaco.
7. Il Sindaco non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.

Art. 29 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Sindaco, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 30 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Sindaco per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal Sindaco.

Art. 31 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il Sindaco designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 32 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art. 33 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Sindaco dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Sindaco per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Sindaco può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 34 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, il Sindaco dichiara aperta la seduta. Le comunicazioni del Sindaco su fatti e attività di particolare attualità ed interesse vengono iscritti all'ordine del giorno prima della trattazione delle interrogazioni e mozioni. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Sindaco che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Dichiarata aperta la seduta ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 35 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti dal punto di vista formale, il Sindaco lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 36 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera motivata diretta al sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto entro tre giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.
5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee, a insindacabile giudizio del Sindaco, a far venir meno la procedura di decadenza, il Sindaco iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 gg.
7. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.

Art. 37 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Sindaco.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Sindaco non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 38 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 39 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 40 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 41 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 consiglieri, il Sindaco la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 5 minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 42 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Sindaco dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VIII DELLE VOTAZIONI

Art. 43 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il Sindaco indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Sindaco proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Sindaco e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. Le votazioni a scrutinio segreto sono fatte a mezzo di schede e sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Nelle votazioni si procede come appresso:

- le schede sono predisposte in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

- ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

I nominativi iscritti nella scheda oltre al numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione dal primo in eccedenza (su scheda predisposta con numerazione progressiva);

Quando la Legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Quando sia previsto che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica con voto segreto. Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla presidenza del Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.

In questo caso il Consigliere approva, con voto palese, la Costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressi con le modalità sopra riportate.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti ed il Presidente comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Sindaco, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri.

Quando in due votazioni libere mediante scrutinio segreto, per le nomine e le designazioni di persone non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio consistente nella concentrazione di voti sui due candidati maggiormente votati

nella seconda votazione. Risulta nominato o designato il candidato che abbia riportato la maggioranza relativa. In caso di ulteriore parità si intende eletto il più anziano di età.

6. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio si applica il precedente articolo 12.

Art. 44 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento, dopo l'illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Sindaco per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 45 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Sindaco ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Sindaco.

Art. 46 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 47 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Sindaco all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Sindaco. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il Sindaco ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 48 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. In merito ai punti in trattazione all'ordine del giorno, sono improponibili emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti dal punto di vista formale.
2. In merito ai punti in trattazione all'ordine del giorno, sono inammissibili emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il Sindaco, data lettura dell'argomento posto in discussione all'ordine del giorno e del relativo emendamento proposto, può rifiutarsi di metterlo in votazione. Se il proponente insiste, il Sindaco consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 49 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

Art. 50 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

Art. 51 - Obbligo di Astensione.

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado.
2. L'obbligo di astensione dalla discussione e dalla votazione non comporta l'allontanamento dall'aula, salvo i seguenti casi:
 - a) quando l'argomento in trattazione all'O.d.g. attenga a materia di edilizia privata;

- b) quando ,a discrezione del Sindaco, la presenza di Consiglieri aventi interessi specifici correlati alla deliberazione, possa recare turbativa o influenzare il consesso votante.
3. La permanenza in aula del/i Consiglieri interessati e l'astensione dalla discussione e dal voto dovrà essere pienamente comprovata dal verbale di deliberazione.
 4. L'obbligo di astensione dalla discussione e dalla votazione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici , se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al 4° grado.

CAPO IX DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 52 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto entro 2 giorni lavorativi successivi alla seduta.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Sindaco della seduta e dal segretario.

Art. 53 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il Sindaco fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Il verbale viene approvato mediante votazione palese per alzata di mano . Se siano proposte rettifiche ,queste ,qualora il Sindaco lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e,se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso. Occorrendo la votazione ,questa avrà luogo per alzata di mano.
5. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
6. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 54 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso segretario comunale trasmetterà, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 56 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 57 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 58 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.